



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

Piazza Municipio, 1 - 97016 Pozzallo (RG)
Centralino 0932 1839 - Fax 0932 1839220
www.comune.pozzallo.rg.it

SETTORE VII
POLIZIA LOCALE

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N° 1914

Si certifica che il presente atto è stato
Pubblicato al bo pretorio on-line del
Comune dal 02-10-23 al 17-10-23
opposizioni e reclami

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Ordinanza n. 65 del 02/10/2023

Oggetto: Istituzione divieto di transito e sosta in via Mazzini tratto compreso tra via Torino e la Piazza C. Battisti, per lavori urgenti da realizzare nel fabbricato sito in via Mazzini n. 27.

IL RESPONSABILE E.Q.U.O.8 SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza prot.n. 24932 del 02/10/2023, con la quale il Sig. Giuga Salvatore, nella qualità di Rappresentante Legale della Società R.G. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Pozzallo (RG) Vico Garibaldi n. 1 P.Iva 01212680886, al fine di consentire il posizionamento dell'autobetoniera che eseguirà il getto nel fabbricato sito in via G. Mazzini n. 27, chiede la chiusura temporanea del transito veicolare, in via Mazzini tratto compreso tra la via Torino e la Piazza C. Battisti, al fine di eseguire lavori da effettuarsi nello stabile in argomento, in data 04/10/2023, dalle ore 07:00 alle ore 15:00;

ACCERTATO che i tratti viari interessati appartengono a strade urbane di quartiere interne al perimetro urbano;

RITENUTA la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale per consentire la sicurezza viaria e pedonale durante lo svolgimento dei lavori, con l'istituzione del divieto di transito e di sosta dei veicoli in via G. Mazzini tratto compreso tra la via Torino e la Piazza C. Battisti, al fine di eseguire lavori da effettuarsi nello stabile in argomento, in data 04/10/2023, dalle ore 07:00 alle ore 15:00;

VISTO l'art.6 lettera f) del Codice della Strada approvato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., il quale prevede espressamente che il divieto di sosta su strade o tratti d

i strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia venga reso noto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

VISTI gli artt. 5, comma 3, e 7 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione, così come aggiornati con D.L.27 giugno 2003 n.151 convertito nella legge n. 214 dell'1 agosto 2003;

VISTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

La chiusura del transito veicolare in via G. Mazzini tratto compreso, tra via Torino e Piazza C. Battisti, in data 04/10/2023, dalle ore 07:00 alle ore 15:00;

DISPONE

Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali, se non altrimenti impedito da evidenti e non differentemente risolvibili motivi di sicurezza; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto, sotto la direzione della Polizia Locale, dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

AVVERTE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.90 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per ragioni di competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Catania.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, al Ministero Lavori Pubblici con la procedure di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/92.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

I funzionari e gli agenti previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 nr.285 sono tenuti a fare osservare la presente Ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

La presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico, per esigenze di pubblica sicurezza ovvero per esigenze di pubblica incolumità.

Il Responsabile del Procedimento
Ispettore Capo dott.sa Emilia Pluchinotta



Il Responsabile E.Q.U.O. 8 Settore Polizia Locale
Dott. Pierluigi Cannizzaro